

CONDIZIONI CONTRATTUALI SPECIFICHE PER SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA, TELEALLARME E PIANTONAMENTO ARMATO SEDI DELL'ENTE

Art. 1. Oggetto del contratto

Il Committente affida all'Istituto di vigilanza aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto. L'Istituto di vigilanza aggiudicatario si obbliga, col presente atto ad eseguire i servizi in argomento secondo le modalità di seguito descritte. Esso è, inoltre, responsabile e risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che in caso di disgrazia o d'infortunio, deve provvedere al completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compenso. L'Istituto di vigilanza aggiudicatario è, altresì, tenuto ad osservare e far osservare dai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dal Committente.

Art. 2. Tempi e modalità di effettuazione del servizio

A) Tempi e modalità di effettuazione del servizio per la Cittadella dell'Economia di Traversa di Viale Fortore - Foggia

➤ **servizio di vigilanza esterna:**

- n. 3 ispezioni notturne esterne tra le ore 21,00 e le ore 6,00 di tutte le notti dell'anno di cui n. 1 tra le ore 21,00 e le ore 24,00, n.1 tra le 24,00 e le ore 03,00 e n. 1 tra le ore 03,00 e le 06,00. All'interno di ciascun intervallo indicato, le ispezioni devono avvenire con cadenze irregolari;
- n. 3 ispezioni esterne tra le ore 6,00 e le ore 21,00 nei giorni di domenica, festività infrasettimanali e sabato di cui n. 1 tra le ore 06,00 e le ore 11,00, n. 1 tra le ore 11,00 e le 16,00 e n. 1 tra le ore 16,00 e le ore 21,00. All'interno di ciascun intervallo indicato, le ispezioni devono avvenire con cadenze irregolari;

➤ **servizio di teleallarme:**

24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, consistente nel collegamento tra il sistema di sicurezza esistente presso l'edificio dell'Ente e la Centrale operativa dell'appaltatore da eseguirsi a cura e spese dello stesso appaltatore; nel caso di segnalazione di allarme, dovrà essere attivata la seguente procedura:

- invio immediato di una pattuglia di pronto intervento
- riscontro telefonico che all'interno del sito non si trovi personale autorizzato
- comunicazione esito intervento
- in caso di falso allarme, chiusura evento con rilascio del modulo d'intervento sul posto da parte della guardia giurata intervenuta
- nell'ipotesi di tentativo di furto: presidio del sito, richiesta intervento forze dell'ordine, comunicazioni ai reperibili per ricevere istruzioni in merito

➤ **servizio di piantonamento armato** svolto da personale in divisa, armato, radiocollegato con la Centrale operativa dell'Istituto e regolarmente autorizzato ed espletato come di seguito descritto:

- i giorni dal martedì al giovedì non festivi dalle ore 18,30 alle ore 19,30 (o alla chiusura in caso di manifestazioni in corso o necessità degli uffici preventivamente comunicate all'impresa aggiudicataria)
- i giorni di lunedì e di venerdì non festivi dalle ore 13,30 alle 14,30 (o alla chiusura in caso di manifestazioni in corso o necessità degli uffici preventivamente comunicate all'impresa aggiudicataria).

Oltre le previsioni suindicate potranno essere richiesti piantonamenti ed ispezioni integrative o contingenti, da fatturarsi in conformità alle tariffe oggetto di aggiudicazione in ragione della specifica prestazione aggiuntiva richiesta. Le guardie addette a tale servizio devono comportarsi con educazione, sensibilità civile e comprensione nei riguardi di tutti coloro che frequentano i locali della Camera di Commercio.

In caso di principio di incendio, perdite di acqua, fughe di gas o di altro pericolo grave immediato occorre avvisare immediatamente il personale reperibile dell'Ente, accertarsi che all'interno del sito non vi siano persone e all'occorrenza prestare le attività di primo soccorso indicando il luogo di emergenza, contattare le autorità preposte al soccorso fornendo le prime indicazioni utili e facilitare il

transito dei soccorritori.

B) Tempi e modalità di effettuazione del servizio per la sede di Via Dante Alighieri 27 - Foggia

➤ **servizio di vigilanza esterna:**

- n. 3 ispezioni notturne esterne tra le ore 21,00 e le ore 06,00 di tutte le notti dell'anno di cui n. 1 tra le ore 21,00 e le ore 24,00, n. 1 tra le ore 24,00 e le ore 03,00 e n. 1 tra le ore 03,00 e le ore 06,00 e comunque, all'interno di ciascun intervallo indicato, le ispezioni devono avvenire con cadenze irregolari;
- n. 3 ispezioni esterne tra le ore 06,00 e le ore 21,00 nei giorni di domenica, festività infrasettimanali e sabato di cui n. 1 tra le ore 06,00 e le ore 11,00, n. 1 tra le ore 11 e le ore 16,00 e n. 1 tra le ore 16,00 e le ore 21,00 e comunque, all'interno di ciascun intervallo indicato, le ispezioni devono avvenire con cadenze irregolari;

➤ **servizio di teleallarme:**

24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, consistente nel collegamento tra il sistema di sicurezza esistente presso l'edificio dell'Ente e la Centrale operativa dell'appaltatore da eseguirsi a cura e spese dello stesso appaltatore; nel caso di segnalazione di allarme, dovrà essere attivata la seguente procedura:

- invio immediato di una pattuglia di pronto intervento
- riscontro telefonico che all'interno del sito non si trovi personale autorizzato
- attesa comunicazione esito intervento
- in caso di falso allarme, chiusura evento con rilascio del modulo d'intervento sul posto da parte della guardia giurata intervenuta
- nell'ipotesi di tentativo di furto: presidio del sito, richiesta intervento forze dell'ordine, comunicazioni ai reperibili per ricevere istruzioni in merito

In caso di principio di incendio, perdite di acqua, fughe di gas o di altro pericolo grave immediato occorre avvisare immediatamente il personale reperibile dell'Ente, accertarsi che all'interno del sito non vi siano persone e all'occorrenza prestare le attività di primo soccorso indicando il luogo di emergenza, contattare le autorità preposte al soccorso fornendo le prime indicazioni utili e facilitare il transito dei soccorritori.

Art.4 Durata, estensione, inadempienze.

Il presente contratto ha la durata di 36 mesi con decorrenza dalle ore 00.01 del 01/09/2017.

Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione e la Camera si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

Art. 5 - Obblighi dell'Istituto di vigilanza e del personale da esso dipendente.

L'Istituto si obbliga ad impiegare, per l'espletamento del servizio, personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL e da quello provinciale di lavoro di categoria.

L'Istituto provvede all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio secondo quanto indicato dall'art. 2 del presente contratto.

L'Istituto si obbliga a far adottare ai lavoratori una divisa di tipo unico recante chiaramente la dicitura dell'Istituto: il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Istituto di vigilanza si impegna ad assicurare per i propri dipendenti, quali ne siano la qualifica ed il trattamento economico, il rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche del settore di appartenenza previste dalla legge e dai contratti di categoria, norme e disposizioni emanate ed emanande nel periodo di validità del presente contratto. L'Istituto solleva l'Amministrazione appaltante da ogni pretesa che possa venire avanzata a qualunque titolo verso di Esso dai propri dipendenti. Per quanto attiene la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità rimane a carico dell'impresa affidataria.

L'Istituto di vigilanza aggiudicatario si obbliga a coordinarsi, se diverso, con l'Istituto di vigilanza dei corpi del fabbricato dati in locazione all'ASL nonché con gli Istituti di vigilanza degli edifici limitrofi in uso al Comune di Foggia ed al CNR.

L'Istituto di vigilanza aggiudicatario assume a suo carico ogni responsabilità per eventuali danni a terzi ed agli immobili del Committente e deve avere in dotazione o possedere la piena disponibilità,

per tutta la durata del servizio e fino al completamento dello stesso, di tutte le attrezzature ed i mezzi che sono necessari all'esecuzione del servizio in parola, idonei, omologati, conformi alle leggi vigenti. Sono, altresì, a carico dell'Istituto di vigilanza aggiudicatario le eventuali spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Art-6 Recesso unilaterale dal contratto.

La CCIAA di Foggia può recedere dal contratto, anche se è stato iniziato il servizio di vigilanza, dandone comunicazione scritta alla Società Aggiudicataria nelle seguenti ipotesi:

- nella previsione - dell'art. 1 comma 13 del DL 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012;
- in caso di sopraggiunti contratti di locazione, vendita o qualsiasi altra azione dispositiva che interessi gli immobili oggetto del servizio e/o anche alcuni o parte di esso/i, la CCIAA di Foggia si riserva il diritto di recesso con preavviso di 15 giorni, da comunicare a mezzo raccomandata postale a/r o pec.

In tali casi non sarà dovuta nessuna indennità e/o risarcimento da questa stazione appaltante.

Art.7 Cause di risoluzione del contratto.

La CCIAA di Foggia può dichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva del risarcimento danni, nei seguenti casi:

- liquidazione, fallimento, concordato preventivo, messa in mora, atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o cessazione dell'impresa affidataria e comunque nel caso del venir meno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016;
- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dalla CCIAA in relazione alla violazione delle varie disposizioni di legge, di regolamenti nonché del presente capitolato;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio, anche temporanea o parziale, salvo cause di forza maggiore tempestivamente notificate alla CCIAA;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte dell'affidatario (per reiterate inadempienze si intendono almeno TRE episodi accertati);
- in caso di atti/provvedimenti posti in essere dall'autorità giudiziaria e/o da altre autorità competenti laddove emergano situazioni di responsabilità o negligenza dell'istituto e/o del relativo personale in organico tali da far venir meno ad insindacabile giudizio dell'Ente, il rapporto di fiducia che contraddistingue il servizio da assicurare;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- allorché l'Aggiudicatario ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del Committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà notificato all'impresa affidataria secondo le vigenti disposizioni di legge, senza necessità di atti giudiziari.

Con la risoluzione del contratto per causa imputabile alla ditta fornitrice, l'aggiudicazione verrà annullata di diritto e sorge nell'Amministrazione la facoltà di affidare a terzi, ovvero ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, il servizio in danno della impresa inadempiente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Le spese sostenute in più dalla Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa e/o mediante escussione della cauzione definitiva. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art.8 Controversie.

Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto – comprese quelle relative alla sua applicazione, esecuzione, interpretazione e validità – sarà competente il Foro di Foggia; in alternativa al ricorso in sede giudiziale è possibile deferire le controversie al Collegio Arbitrale nominato in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia. Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme degli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

Art.9 Responsabilità.

La Camera di Commercio è sollevata da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al Responsabile dell'Istituto ed ai suoi dipendenti e/o arrecato ai terzi nell'espletamento del presente incarico.

Art.10 Penalità.

La Camera di Commercio, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di avvio del servizio applicherà una penale pari all'1 (uno) % dell'importo del contratto, salvo comprovate cause di forza maggiore che dovranno essere segnalate con apposita lettera al Committente.

Art.11 Pagamento e modalità di pagamento

Il pagamento, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato, verrà effettuato ad opera della CCIAA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, emessa con cadenza bimestrale, con DURC regolare.

L'autorizzazione al pagamento è subordinata all'effettuazione della verifica di conformità in corso di esecuzione di cui all'art. 111 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte del direttore dell'esecuzione. L'attività di verifica ha lo scopo di accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato. Successivamente al rilascio del visto di conformità si procederà al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni eseguite.

L'Istituto di Vigilanza assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. dipendenti e correlati all'affidamento e all'esecuzione del presente servizio e a tale scopo si impegna, in caso di aggiudicazione della fornitura ed entro 7 giorni dalla stipula del contratto, a comunicare all'ente:

- il numero del c/c dedicato a ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione
- i soggetti autorizzati ad operare sul medesimo c/corrente.

Art. 12 - Norme regolatrici del contratto

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016, al Codice Penale e alla normativa di settore.

Art. 13 Codice di comportamento

L'Istituto aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento della CCIAA di Foggia.

A tal fine si dà atto che la CCIAA di Foggia, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, ha reso disponibile sul proprio sito copia dei codici di comportamento in parola al seguente link: <http://www.fg.camcom.gov.it/la-camera-di-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice>.

Il contraente si impegna a prendere visione dei citati documenti e a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire, previa richiesta dell'Ente, prova dell'avvenuta comunicazione.

L'Istituto aggiudicatario è consapevole che la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento della CCIAA di Foggia sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

L'ISTITUTO DI VIGILANZA

C.C.I.A.A. - FOGGIA